



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 140

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello n. 7/19 recante "Medico competente della Polizia di Stato-Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d-bis dell'elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento".

Cari Presidente,

si trasmette per opportuna conoscenza l'interpello indicato in oggetto (All. n. 1).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza di interpello della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP).

In particolare si rileva che la suddetta Organizzazione sindacale ha chiesto:

“se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d-bis, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione di cui sopra” e “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione [...]”.

La Commissione per gli Interpelli ha affermato che: “per quanto concerne, invece, il quesito inerente all’obbligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d-bis), la Commissione ritiene che, conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, “ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

svolgere la funzione. **Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco". Infine, in linea con quanto già esplicitato nella sopra citata circolare, questa Commissione sulla base di un'interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina".**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Interpello n. 7/ 2019

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: *“Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento”*.
Seduta della Commissione del 24 ottobre 2019.

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla legittimità della riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico.

La citata Confederazione rappresenta, altresì, che *“nella pagina del Ministero della Salute dedicata alla ricerca dei medici competenti[...] autorizzati a svolgere tale mansione, sono presenti due sezioni: la prima è riservata alla ricerca dei medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l’apposito esame e, la seconda, è la sezione dedicata ai medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. d – bis del D.L.gs. nr.81/08 ss.mm.ii.. I medici delle FF.AA. e delle FF.PP., per poter essere inseriti nella predetta sezione loro riservata, devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione[...].*

Tanto premesso la CONSAP chiede, a questa Commissione *“se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d – bis, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione di cui sopra” e “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione [...]”*.

Al riguardo premesso che:

- l’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato *“Interpello”*, al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare *“...alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, [...], quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”*;
- l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato *“Obblighi del medico competente”*, al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente *“comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali [...]”*;
- l’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato *“Titoli e requisiti del medico competente”*, al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico

competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: *“con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”;*

- l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che *“per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni [...]”;*

- il citato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che *“i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;*

- la circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n. 17041 del 1.06.2017, avente come oggetto *“Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure”*, alla lettera a), stabilisce che *“[...] ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.*

Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco [...]”

sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a *“quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro”*, non potendo, quindi, pronunciarsi sulla legittimità di una specifica nomina per l’effettuazione delle funzioni di medico competente.

Per quanto concerne, invece, il quesito inerente all’obbligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d – bis), la Commissione ritiene che, conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, *“ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.*

Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco”.

Infine, in linea con quanto già esplicitato nella sopra citata circolare, questa Commissione sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82